



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002119 del 10/12/2019

Adozione

Dirigente del Settore: **Antonella Gentile**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque dall'inquinamento, disciplina degli scarichi, privati**

Responsabile: **Antonella Gentile**
RUP/Istruttore: **Mario Domenico De Luca**

Oggetto

Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. d, comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta: BIEFFE SRL. Ubicazione Stabilimento: VIA I. DE ROSIS nel Comune di CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - Attività: TINTOLAVANDERIA – cod. univ. 1479

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE, il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 " , ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l'art. 2, comma 1 lett. b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ";

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto:

CHE lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di CORIGLIANO-ROSSANO ha trasmesso a questo Ufficio, in data 02/10/2019, per mezzo della piattaforma Calabria SUAP, l'istanza per il rilascio dell'AUA e l'allegata documentazione tecnica (cod. univ. 1479), inoltrata dal Sig. VINCENZO BECCI, nato a CORIGLIANO, il 03/03/1963, in qualità di legale rappresentante della Ditta BIEFFE SRL relativamente al seguente titolo abilitativo:

- art. 3, c. 1, lett. d) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CHE relativamente al titolo di cui all' art. 3, c.1, lett. d) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., la Regione Calabria interviene nel procedimento anche in qualità di "soggetto competente in materia

ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

Considerato:

CHE la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio Tutela Acqua e Contrasto Inquinamento - Funzioni Territoriali, con nota prot. 358463/SIAR del 16/10/2019, riportata sulla piattaforma CalabriaSuap in pari data, comunicava l'avvio del procedimento;
CHE con nota prot. n. 403490/SIAR del 22/11/2019, **allegato I** al presente provvedimento, trasmessa a questo Ufficio mediante la piattaforma CalabriaSuap in data 28/11/2019, la Regione Calabria, dà atto che la Ditta BIEFFE SRL *"ha aderito all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152"* .

Valutato:

per tanto che sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento amministrativo adottando il provvedimento di AUA richiesto che sostituisce, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013, il titolo abilitativo di cui alla summenzionata lett. d, comma 1, art. 3 del medesimo DPR;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA, la documentazione in atti;
VISTO, il D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.;
VISTA, la Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;
VISTO, il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii;
VISTA, la L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii;
VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento;
VISTA, la L. 447/1995 e ss. mm. ed ii;
VISTO, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA, la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO, il D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO, il D.Lgs. 195/2005;
VISTO, lo Statuto dell'Ente;
VISTO, IL Decreto del Presidente della Provincia di Cosenza n. 26 del 31/10/2019;

VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni.

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;

DETERMINA

di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), indicando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. VINCENZO BECCI nato a CORIGLIANO il 03/03/1963, in qualità di legale rappresentante della Ditta BIEFFE SRL, che svolge l'attività di "TINTOLAVANDERIA" presso lo stabilimento ubicato nel Comune di CORIGLIANO-ROSSANO (CS), VIA I. DE ROSIS, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- art. 3, c. 1, lett. d) del DRP 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESCRIVE

- Relativamente al titolo di cui alla lett. d), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), preso atto del parere positivo della competente Regione Calabria, espresso mediante la piattaforma Calabria SUAP in data 25/11/2019, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di Settore, espressamente riportato nell'**Allegato II** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Relativamente a tutti i titoli abilitativi prescrive il rispetto di quanto qui di seguito riportato:
 1. il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente, a questo Ente per il tramite del SUAP del Comune Competente, eventuali variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto, nonché ulteriori modifiche di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale e/o sede legale, corredano la stessa con la relativa documentazione attestante quanto dichiarato.
 2. L'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle

planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

3. L'AUA sarà valida per un periodo pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del competente Ufficio SUAP per come disposto dall'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii, ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 comma 1 del medesimo DPR;
4. Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto deve esserne data preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013.

SI RISERVA

di adottare, anche a seguito di opportuna comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 3 del DPR 59/2013, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005, sono il SUAP del Comune di CORIGLIANO-ROSSANO ed il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (Comune di CORIGLIANO-ROSSANO codice univoco n. 1479).

Ai sensi dell'art. 3, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di CORIGLIANO-ROSSANO che, assicurato l'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo e le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, alla Regione Calabria, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di CORIGLIANO-ROSSANO per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 10/12/2019

**Il Dirigente
Avv. Antonella Gentile**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.